

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SPEDIZIONE (C.G.)

In vigore dal 1 Aprile 2019

1. DEFINIZIONI DI INTERESSE

contratto = contratto di spedizione stipulato a mezzo di accettazione scritta dell'offerta o di sottoscrizione congiunta del testo contrattuale

mandante = il soggetto che stipula con lo spedizioniere il contratto di spedizione disciplinato dalle presenti C.G.

mandatario = lo spedizioniere che stipula con il mandante il contratto di spedizione disciplinato dalle presenti C.G.

merci pericolose = materie o oggetti il cui trasferimento da un luogo all'altro comporta un considerevole rischio di incidenti, il cui trasporto è autorizzato unicamente alle condizioni previste nel RID e nel suo allegato, per il cui trasporto debbano utilizzarsi unicamente veicoli conformi alle regole delle CUV e del C.U.U.

destinatario = il destinatario secondo il contratto di trasporto. Se il destinatario designa un terzo conformemente alle disposizioni applicabili al contratto di trasporto quest'ultimo è considerato il destinatario ai sensi del RID.

vettore/trasportatore = l'impresa ferroviaria che esegue il trasporto

trasporto = cambiamento, tramite ferrovia, di luogo delle merci, comprese le soste dalla consegna dei veicoli al vettore/trasportatore alla messa a disposizione del destinatario

COTIF = convenzione relativa al trasporto internazionale ferroviario nella formula del protocollo concluso a Vilnius il 03.06.1999

CIM = regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale ferroviario di merci - appendice B alla COTIF

RID = regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose - appendice C alla COTIF

CUV = regole uniformi concernenti i contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico internazionale ferroviario - appendice D alla COTIF

C.U.U. = contratto uniforme di utilizzazione dei carri

- 1.1 Le parti richiamano per ogni altra definizione, quelle dettate dal capitolo 1.2.1 del RID e dall'art. 2 del CUV.

2. OGGETTO

Stipulando il contratto il mandante conferisce al mandatario il mandato di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, il contratto di trasporto con il vettore/trasportatore.

3. SOSTITUZIONE AUTOMATICA DI CLAUSOLE

Le eventuali variazioni delle regole RID e/o delle norme dettate dalla legislazione italiana e/o estere e/o comunitaria in materia di trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose, se obbligatorie, sostituiranno di diritto le pattuizioni contrattuali tra mandante e mandatario divenute difformi.

4. OBBLIGHI DEL MANDANTE

- 4.1 Il mandante è obbligato a fornire al mandatario, prima della messa a disposizione dei veicoli da parte di quest'ultimo, ogni informazione necessaria e utile in ordine alla tipologia della merce pericolosa e alla sua specifica pericolosità, nonché a fornirgli tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie all'esecuzione del mandato (capitolo 1.4.2.1.3. RID).

Il mandatario non è obbligato a controllare la tipologia e le caratteristiche dei prodotti, né ad assicurarsi che essi posseggano la pericolosità specifica indicata dal mandante, potendo egli confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati forniti dal mandante.

- 4.2 Il mandante/speditore è obbligato a consegnare, direttamente o tramite terzi, al vettore/trasportatore all'atto di presa e consegna del convoglio presso la stazione/scalo, la lettera di vettura compilata in conformità alle indicazioni fornite dal mandante e secondo il contenuto prescritto dall'art. 7 CIM nonché dal capitolo 5.4 e dalla Tabella A del capitolo 3.2 del RID.
- 4.3 Il mandante è obbligato a consegnare, direttamente o tramite terzi, al vettore/trasportatore all'atto di consegna delle merci, se necessario in base alla legislazione italiana, estera e internazionale, ogni altro documento di trasporto e di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, etc.) con particolare riguardo alle disposizioni del cap. 5.4 e della Tabella A del capitolo 3.2 del RID.
- 4.4 Il mandante è obbligato all'osservanza dell'orario puntuale di ultimazione delle operazioni di carico - riempimento e di consegna dei carri-cisterne al vettore/trasportatore (HLR RID) che sarà comunicato per ogni trasporto da F.R. in uno con l'orario puntuale di messa a disposizione dei carri-cisterne al destinatario da parte del vettore/trasportatore (MAD RID) nel punto di presa e consegna per lo scarico della merce
- 4.5 Il mandante provvederà a proprie cura e spese all'esecuzione diretta o tramite terzi da lei incaricati delle operazioni di riempimento, previa verifica dell'idoneità dei carri cisterna, e di scarico dei carri cisterna e alla successiva riconsegna a F.R. dei carri cisterna scarichi con tutte le chiusure (valvole e aperture di ispezione comprese) in posizione chiusa, con la stessa garanzia di tenuta di quando erano pieni, muniti dei pannelli arancioni, etichette, placche e di ogni altra segnalazione esteriore prescritta.
- 4.6 Il mandante è responsabile di tutte le spese e danni sopportati dal vettore/trasportatore, dallo spedizioniere e da terzi nei casi previsti dall'art. 8 delle CIM e per ogni altra violazione riguardante l'omissione di consegna o l'irregolare e/o incompleta e/o inesatta compilazione dei documenti di trasporto e di accompagnamento obbligatori secondo le normative nazionali e internazionali.
- 4.7 Il mandante è obbligato a mettere a disposizione dello spedizioniere mediante tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) o di scambio di dati informatizzati (EDI) e comunque di porsi in grado di fornire come documento cartaceo: a) tutti i documenti di trasporto e di accompagnamento obbligatori compresa la lettera di vettura; b) le checklists relative alle procedure di verifica del funzionamento corretto delle chiusure delle cisterne di un carro cisterna e di garanzia della tenuta dei dispositivi di chiusura prima e dopo il riempimento, prodotte dal riempitore/caricatore e dallo scaricatore, secondo le linee guida pubblicate dal CEFIC e secondo quanto disposto dalla circolare del MIT prot. 0030048 del 06.04.2010; c) la check list compilata dal

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SPEDIZIONE (C.G.)

In vigore dal 1 Aprile 2019

verificatore del vettore/trasportatore; d) il nulla osta del destinatario all'accettazione della merce nel luogo previsto dal contratto di trasporto e nell'orario puntuale di messa a sua disposizione dei carri-cisterne comunicato dal mandante al mandatario. Il mandante autorizza fin d'ora la mandataria ad acquisire direttamente, qualora ne ravvisi l'opportunità, la documentazione di cui sopra dagli obbligati alla loro emissione.

- 4.8 Il mandante/speditore si obbliga a presentare al trasporto spedizioni conformi alle disposizioni del RID, assicurandosi che le merci siano classificate e autorizzate conformemente al RID, a verificare a e garantire, anche nel caso faccia ricorso al servizio di altri operatori (caricatori, riempitori, etc.), che le cisterne piene e quelle vuote non ripulite e degassificate siano marcate e placcate in modo conforme e che anche le cisterne vuote non ripulite siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.
- 4.9 Il mandante è responsabile di ogni conseguenza dannosa per, a titolo non esaustivo, costi di noleggio e/o locazione, costi per soste ed eventuali penali, soste, blocchi iniziali o intermedi del trasporto, sfioramento degli orari puntuali di consegna dei carri cisterne al vettore/trasportatore che siano dipendenti da infrazioni alle disposizioni del RID e/o dell'omissione e/o dell'inosservanza del preciso orario di accettazione della merce da parte del destinatario e di restituzione dei carri cisterne da parte dello scaricatore e/o del destinatario.
- 4.10 Il mandante è speditore ai sensi del capitolo 1.4.2.1 del RID in quanto il mandatario assume il ruolo di mittente nella lettera di vettura per conto del mandante esclusivamente al fine di semplificare le procedure amministrative.
- 4.11 Il mandante si obbliga a tenere indenne il mandatario da tutti i danni riferibili alle responsabilità conseguenti e/o dipendenti dall'inosservanza degli obblighi di cui ai capitoli 1.4.2.1.1 lett. e, 1.4.3.1 e 1.4.3.3 del RID

5. OBBLIGHI DEL MANDATARIO

- 5.1 Il mandatario è obbligato alla stipula del contratto di trasporto, con il/i vettore/i – trasportatore/i che riterrà più idonei, nel rispetto degli elementi definiti nel contratto di spedizione di cui le presenti C.G. sono parte integrante.
- 5.2 Il mandatario è obbligato a fornire al mandante le istruzioni per la compilazione della lettera di vettura che il mandante consegnerà al vettore/trasportatore secondo quanto riportato nella clausola 4.2.
- 5.3 Il mandatario è obbligato a monitorare il trasferimento della merce dal punto di presa dopo il riempimento a quello di consegna per lo scaricamento e a fornire al mandante la relativa informativa tramite e-mail o telefonicamente.
- 5.4 Il mandatario è obbligato a fornire al mandante le indicazioni operative in caso di avaria, fermi, ritardi.
- 5.5 Nel caso in cui il mandatario metta a disposizione del mandante carri-cisterne, gli stessi saranno approvati e adatti al trasporto delle materie da trasportare (cap. 1.4.2.1.1 lett. C del RID) e nel numero indicato dal mandante quale adeguato alle quantità da trasportare, oltre, se richiesto, a fino a un tot n. 3 carri cisterna di scorta per il caso di inadeguatezza di uno o più di quelli messi ordinariamente a disposizione. Il mandatario si obbliga a noleggiare i carri-cisterne da detentore che a) abbia aderito al C.U.U., b) che osservi la normativa C.U.V., c)

che assicuri l'osservanza degli obblighi di cui al capitolo 1.4.3.5 del RID e, delle normative nazionali, d) che disponga, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 bis della direttiva 2004/49 CE del 29.04.2004 così come modificata dalla direttiva 2008/110 CE del 16.12.2008 recepita con D.Lgs. 24.03.2011 n. 43, di un soggetto responsabile della manutenzione / Entity in charge of maintenance (SRM o ECM), e) che garantisca che ogni carro- cisterna noleggiato sia certificato esclusivamente da un organismo terzo ai sensi della commissione 445/2011, f) garantisca l'adempimento degli obblighi imposti dal RID ai gestori di carri-cisterne e in particolare g) garantisca l'osservanza delle disposizioni sulla costruzione, equipaggiamento, prove e marcatura, h) assicuri che le cisterne, sottoposte a normali condizioni di esercizio, rispondano alle disposizioni del RID, i) esegua i controlli periodici e quelli eccezionali quando la sicurezza delle cisterne o del loro equipaggiamento possa essere compromessa da incidenti, riparazioni, e/o modifiche, l) provveda a che i carri-cisterne portino le indicazioni del detentore/fornitore e della stazione di residenza secondo le regole uniformi del CUV appendice D alla COTIF 1999. Il mandatario metterà a disposizione esclusivamente carri-cisterne aventi la dichiarazione del Keeper che sono state effettuate tutte le certificazioni emanate e/o emanande da parte delle competenti autorità nazionali e internazionali e in particolare per quanto riguarda le autorità italiane (A.N.S.F.) la documentazione riguardante la nota A.n.s.f. 3556/09 e i provvedimenti emanati e/o emanandi da ANSF e RFI.

- 5.6 In caso di messa a disposizione dei carri il mandatario si obbliga a inserire sul proprio sito internet le schede tecniche dei carri-cisterne affinché il mandante possa verificarne la conformità strutturale alla normativa vigente sia dei carri sia delle cisterne e l'idoneità degli stessi al trasporto della specifica merce da trasportare.

6. OPERAZIONI ACCESSORIE

Potranno formare oggetto del contratto, laddove espressamente in esso contemplate per iscritto, operazioni accessorie da svolgersi direttamente dal mandatario ovvero tramite terzi. In tale ultimo caso, stipulando il contratto, il mandante conferisce al mandatario il mandato di concludere con i terzi per conto del mandante il contratto per l'esecuzione delle operazioni accessorie, con esonero da responsabilità del mandatario, ai sensi dell'art. 1715 c.c., per l'adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi con i quali ha contrattato.

7. CONTRATTO DI TRASPORTO

Nella stipula del contratto di trasporto il mandatario avrà facoltà: a) di scelta del vettore ritenuto più idoneo, b) di concordare le condizioni che riterrà più opportune entro i limiti fissati nel mandato. Resta in ogni caso inteso che, salvi diversi accordi scritti tra mandante e mandatario, il contratto di trasporto avverrà da stazione a stazione a treno completo in programmazione ordinaria o straordinaria.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SPEDIZIONE (C.G.)

In vigore dal 1 Aprile 2019

8. CORRISPETTIVO

Quale corrispettivo delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a titolo di provvista per il pagamento del corrispettivo dovuto al vettore/trasportatore, al detentore dei veicoli e/o a terzi incaricati delle operazioni complementari, il mandante corrisponderà al mandatario gli importi indicati nel contratto medesimo. Tali importi non includono:

- costi e/o spese straordinarie addebitate a qualsiasi titolo dalle imprese ferroviarie
- tasse alla stazione di partenza
- costi di carico/riempimento e scarico e di ogni operazione all'interno delle aree di carico e scarico
- costi dipendenti dalla mancanza della lettera di vettura o dalla compilazione di essa con menzioni incomplete, inesatte, irregolari o apposte in spazi diversi da quelli riservati a ciascuna di essi o dalla compilazione di essa difformemente dalle istruzioni ricevute dal mandatario
- costi dipendenti da soste causate dal fatto del mandante e/o del destinatario
- ogni altro costo e/o prestazione non espressamente menzionati in contratto

9. ASSICURAZIONE

Sarà obbligo del mandante provvedere all'assicurazione delle merci, a quella contro la responsabilità civile per danni causati dalle stesse a persone e cose nel corso delle operazioni di caricamento/riempimento, trasporto e scaricamento e a quella contro la responsabilità da danneggiamento subito dai carri-cisterne durante le operazioni di caricamento/riempimento scaricamento e movimentazione nelle aree di carico e scarico.

10. RESPONSABILITA'

10.1 Il mandatario spedizioniere non è responsabile per danni di qualunque genere (a titolo non esaustivo per danni da ritardi, soste, danni causati dai materiali trasportati, da imperita o negligente esecuzione delle operazioni di riempimento o scarico) derivanti dall'inadempimento del contratto di trasporto e/o del contratto relativo alle operazioni di caricamento e scaricamento e di altre operazioni accessorie restando la relativa responsabilità a carico rispettivamente del vettore/trasportatore, del riempitore/caricatore e scaricatore e dei terzi incaricati delle operazioni complementari e accessorie. Ai fini dell'esercizio dell'azione per il risarcimento di tali danni il mandatario, laddove abbia concluso il contratto con le altre parti in nome proprio e per conto del mandante cederà a quest'ultimo i propri diritti eventualmente nascenti dal medesimo.

10.2 In nessun caso al mandatario potrà attribuirsi la responsabilità da custodia delle merci pericolose dandosi atto le parti contraenti che mai lo stesso ne sarà custode.

10.3 Il mandante è responsabile dei maggiori costi e danni, incluse le perdite di guadagno conseguito all'inadempimento da parte sua delle obbligazioni previste dal contratto, nonché dalle presenti condizioni generali.

10.4 Nel caso di messa a disposizione dei carri cisterna al mandante, il mandatario qualora uno o più di essi non siano utilizzati per difetti tecnici, abbuonerà il costo relativo agli stessi, ma non sarà responsabile dei danni da omesso o ritardato trasporto di una quantità di prodotto inferiore al 10% di quella da trasportare per singolo

convoglio se non siano stati richiesti i carri cisterna di scorta impeditivi dei danni stessi.

10.5 Il mandante sarà tenuto inoltre a tenere indenne la società da azioni proposte da terzi nei suoi confronti relativamente a qualsiasi danno a persone e/o cose conseguenti all'inadempimento da parte sua di una qualsiasi delle precedenti obbligazioni.

11. INVALIDITA' DI UNA O PIU' CLAUSOLE

L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole delle presenti condizioni generali derivanti da norme di legge o regolamentari, anche sopravvenute, non inficierà la validità delle altre clausole.

12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione a terzi, anche parziale ed a qualsiasi titolo, del contratto di spedizione disciplinato dalle presenti condizioni generali, a pena di risoluzione ipso iure del contratto stesso.

13. DIVIETO DI DELEGAZIONE E DI COMPENSAZIONE

I diritti derivanti al mandante dal contratto di spedizione non possono formare oggetto di delegazione di pagamento e di delegazione a promettere senza l'assenso scritto del mandatario.

Il mandante rinuncia preventivamente alla compensazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1246 n. 4 c.c., dei debiti verso il mandatario con eventuali crediti verso lo stesso.

14. DIRITTO DI RECESSO DELLA MANDANTE

Nell'eventualità di modifica delle tariffe da parte di una o più imprese ferroviarie che generi squilibrio nella corrispettività contrattuale rispetto a quelle precedentemente offerte, al mandante è data facoltà di recesso dal contratto di spedizione, relativamente ai contratti di trasporto oggetto del piano ma non ancora stipulati dal mandatario, da esercitarsi mediante raccomandata A.R. o PEC con preavviso di almeno 30 giorni salvo, in difetto, il risarcimento del danno.

15. GIURISDIZIONE

Siccome facoltizzate dall'art. 4 L. 31.05.1995 n. 215 e dall'art. 23 Regolamento CE n. 44/2001 del 22.12.2000 le parti convengono che le controversie nate dal contratto di spedizione regolamentato dalle presenti C.G. sia devoluta alla giurisdizione italiana.

16. FORO ESCLUSIVO

Le parti convengono che qualsiasi controversia in ordine alla validità ed efficacia, all'interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di spedizione regolamentato dalle presenti C.G. sia devoluta alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Udine, volendo espressamente i contraenti derogare all'ordinaria competenza territoriale e volendo escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.

17. LEGGE APPLICABILE

Siccome facoltizzati dall'art. 1 Regolamento CE n. 593/2008 le parti convengono che il contratto di spedizione regolamentato dalle presenti C.G. sia

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SPEDIZIONE (C.G.)

In vigore dal 1 Aprile 2019

disciplinato dalla legge italiana e in particolare dalle norme del Codice Civile, del D.Lgs. 35/2010, nonché dalla normativa internazionale di cui al COTIF, alle appendici CIM, RID, CUV quali specificate nelle definizioni delle presenti condizioni generali di contratto e loro successive eventuali modifiche.